

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nº 30/2015 del 29.07.2015

SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore 20:30 presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito in Gargnano in Via Teatro n. 14. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

•	Presenti	Assenti
Giovanni Albini (Sindaco)	X	
Gianfranco Scarpetta	X	
Giacomo Villaretti	X	
Fernanda Bertella	X	
Fiorenzo Razzi	X	
Marino Piacenza	X	
Silvano Raggi		X
Paolo Castellini	X	
Stefano Del Pozzo	X	
Bruno Bignotti	X	
Nicola Zanini	X	
Daniele Larcher	X	
Marcello Festa		X
Totali	Name of the second	2

Assenti giustificati: Silvano Raggi.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Albini in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 10 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

Relaziona sull'argomento il Sindaco.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), all'art. 1, commi da 639 a 731, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore.
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota.

VISTO inoltre il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché per gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU.

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2014 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e pertanto anche della sua componente TASI.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 in data 31.07.2014, con la quale, per l'anno d'imposta 2014, venivano approvate le aliquote e detrazioni TASI di seguito riepilogate:

	Aliquote
A) Abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2 per mille
B) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2 per mille
C) Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	2 per mille
D) Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente	2 per mille

alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica

E) Altri immobili

zero per mille

DETRAZIONI

Per le tipologie di immobili di cui alle lettere A), B), C) e D) della tabella sopra riportata è applicata, fino a concorrenza dell'importo dovuto, una detrazione di € 50,00 maggiorata di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare.

VISTA la propria deliberazione n. 29 adottata nella seduta in corso, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni relative all'IMU per l'anno 2015, confermando quelle applicate per l'anno 2014:

	Aliquote	Detrazioni
Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica	1,04%	
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,40%	€ 200,00
Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU	0,60%	
Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano).	0,90%	
Terreni agricoli	Esenti (*)	

^(*) L'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24.03.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24.03.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI.

RITENUTO, sulla base del gettito TASI riferito dell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, di confermare le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2014, dando atto del rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013.

VALUTATO che con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni sopra riportate si prevede un gettito di 183.000 euro che consentirà la copertura parziale (22,55%) delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, come indicate nel bilancio di previsione 2015 e di seguito riportate:

- illuminazione pubblica: € 202.727,00 - ambiente e verde pubblico: € 136.000,00 - manutenzione strade: € 472.776,60

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21.03.2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20.05.2015), con il quale è stato prorogato infine al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

VISTO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.11.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007.

SENTITA la relazione del Sindaco.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi dai competenti responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 3 voti contrari (Bruno Bignotti, Nicola Zanini e Daniele Larcher), essendo 11 i presenti ed 11 i votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare, per l'anno d'imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

	Aliquote
A) Abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2 per mille
B) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2 per mille
C) Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	2 per mille
D) Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad	2 per mille

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica

E) Altri immobili zero per mille

DETRAZIONI

Per le tipologie di immobili di cui alle lettere A), B), C) e D) della tabella sopra riportata si applica, fino a concorrenza dell'importo dovuto, una detrazione di € 50,00 maggiorata di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare.

- 3) Di prendere atto che l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23.05.2014, ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, prevedendo quanto segue:
 - 1. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - 2. sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- 4) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014.
- 5) Di dare altresì atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2015.
- 6) Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI, all'apposita sezione del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2014.
- 7) Di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 8) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste.

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 3 voti contrari (Bruno Bignotti, Nicola Zanini e Daniele Larcher), essendo 11 i presenti ed 11 i votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE CIRCA LA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere **FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

data 21.07.2015



Il Sindaco Responsabile del Servizio (Giovanni Albini)

PARERE CIRCA LA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario esprime parere **FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione. data 21.07.2015

Il Sindaco Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (Giovanni Albini)



Letto, confermato e sottoscritto Il Segretario Comunale Il Sindaco (Giovanni Albini) (dott.ssa Marilena Però) RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Gargnano, lì 1 2 AGO 2015 L'Istruttore Direttivo DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Gargnano, lì 29 LUG 2015 Il Segretario Comunale (dott ssa Marilena Però) CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva in data ______, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000.

Gargnano, lì _____